



# CITTA' DI CAMPAGNA

(prov.di Salerno)

Medaglia d'Oro al Merito Civile



21 novembre 2005

per l'opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980

25 settembre 2006

per l'aiuto umanitario prestato agli Ebrei li internati (1940 - 1943)

Prot. n. 24602 del 07.12.2020

Ordinanza n. 89 del 07.12.2020

**OGGETTO:** Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19. Sospensione dal 09 dicembre 2020 al 22 dicembre 2020 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

## IL SINDACO

**Visto** il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020 ed, in particolare, l'art. 1 lett. s) il quale dispone che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.";

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2020, con la quale è disposta per la Regione Campania l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;

**Rilevato** che, con Ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;

**Atteso**, altresì, che nell'Ordinanza Regionale n. 93 del 28 novembre 2020, al punto 1.3., risultano consentite, con decorrenza immediata, "[...] le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazione di peculiare criticità accertata con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza";

**Richiamata** la propria precedente Ordinanza n. 86 del 03.12.2020 con la quale è stata disposta la sospensione fino al 7 dicembre 2020 delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinata agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell'Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto;

**Preso e dato atto** che, nel corso delle conferenze tenutesi il 2 ed il 6 dicembre 2020, i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele hanno concordato di "programmare una campagna per l'esecuzione dei tamponi diretti alla ricerca del contagio da covid-19 su tutto il territorio del comprensorio comunitario Sele Tanagro ... in particolare per il personale delle scuole" e "nei comuni dove è

presente ancora il contagio, di non procedere alla riapertura delle scuole, se non prima di aver effettuato i tamponi, da concludersi entro e non oltre il 7 gennaio 2021, data già programmata per la riapertura”;

**Preso atto** degli esiti della riunione del C.O.C. tenutasi il 7 dicembre 2020;

**Considerato** che è opportuno osservare i dati relativi al numero dei contagi all’esito dello screening programmato (e già avviato in alcuni comuni) in seno alla Comunità Montana onde constatarne la eventuale diminuzione in seguito e per effetto delle misure restrittive adottate con i provvedimenti suindicati;

**Ritenuto** necessario ed opportuno al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità fisica dei cittadini adottare una misura idonea a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell’inizio dell’attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene, comunque, preservato con la didattica a distanza;

**Visto** l’art. 32 della Carta Costituzionale;

**Visto** l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **ORDINA**

la sospensione in continuità - fatti salvi ulteriori eventuali provvedimenti - sino a tutto il **22 dicembre 2020** (ultimo giorno prima della sospensione per le vacanze natalizie) delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria), fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto;

#### **RACCOMANDA**

ai dirigenti scolastici ed agli uffici comunali competenti di provvedere a quanto di loro competenza per la pulizia e la sanificazione degli ambienti nonché alla verifica del funzionamento degli impianti di riscaldamento prima del rientro in presenza previsto (dopo le vacanze natalizie) per il giorno **7 gennaio 2021** secondo le modalità stabilite dall’art. 1 lett. s) del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, avviando un monitoraggio di tutti gli istituti scolastici.

#### **AVVISA**

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

#### **DISPONE**

che presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio On-Line e trasmesso:

- alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- alla Presidenza della Regione Campania;
- al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno;
- ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell’Infanzia, della Scuola primaria e secondaria;
- all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- al Centro Scolastico Provinciale di Salerno;
- al Comando – Stazione dei Carabinieri di Campagna.

Il Sindaco  
F.to Dott. Arch. Roberto Monaco